

02331 13



SEZIONE TRIBUTARIA
 AL TRIBUNALE DI ROMA
 N. 1057/2010
 MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1057/2010

Dott. MARCO PIVETTI

- Presidente - Cron. 2331

Dott. SALVATORE BOGNANNI

- Consigliere - Rep.

Dott. STEFANO OLIVIERI

- Consigliere - Ud. 09/11/2012

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere - CC

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1057-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

S [] SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI CAPUANA 175, presso lo studio dell'avvocato PALOMBI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VERNILE MARIO giusta delega in calce;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 102/2008 della COMM.TRIB.REG.

di ROMA, depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 09/11/2012 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE

GENERALE DOTT. PASQUALE FIMIANI, che non si oppone

alla relazione.

CASSAZIONE.net

Ritenuto che l'agenzia delle entrate ricorre per cassazione, con un motivo cui l'intimata resiste con controricorso, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, n. 102/35/2008, che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto l'invalidità di un accertamento analitico-induttivo per Iva, Irpeg e Irap, relativo all'annualità 1999;

- che la sentenza, per quanto rileva, ha motivato con la considerazione che non poteva desumersi dagli atti di causa l'aspetto di antieconomicità della gestione imprenditoriale cui era stato invece associato, dall'amministrazione, il presupposto di inattendibilità delle scritture contabili in concreto esibite;

- che in questo senso la sentenza ha evidenziato come tale aspetto non potesse evincersi in presenza "di un reddito netto nell'anno 1999" in rapporto al capitale investito ("con un incremento pari a + 43,868 %"), e in considerazione dell'indice Roi (*rectius* Roe: "Return on equity") evidenziato dal contribuente, facente leva sul rapporto, desumibile dal conto economico, tra il risultato operativo e il capitale investito;

- che l'unico motivo di ricorso denuncia insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.;

- che è stata depositata una relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., che ha concluso nel senso della manifesta infondatezza del ricorso;

- che l'amministrazione ha depositato una memoria;

- che il collegio condivide il contenuto della relazione, essendo il detto motivo di ricorso inammissibile in quanto omette di specificare quale sia il fatto - controverso e decisivo per il giudizio - il cui accertamento non sia stato adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata;
- che invero la critica della motivazione dell'impugnata sentenza, sulla questione della sussistenza di elementi indicatori di una condotta antieconomica nella gestione dell'attività, si rivela del tutto generica, potendo in ogni caso osservarsi che il ricarico ritenuto insufficiente è comunque pari a quanto ipotizzato per uno degli anni presi a parametro; sicché il ricorso appare diretto a sollecitare una diversa valutazione dei fatti e una rivisitazione del giudizio riservato al giudice del merito;
- che pertanto il ricorso va rigettato;
- che le spese processuali seguono la soccombenza;

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 3.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, addì 9 novembre 2012.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 3 GEN 2013

Il Presidente
Il Vice Presidente
Il Segretario

Il Funzionario
Mancini